

# Certificatori energetici, quali lauree, diplomi e corsi dal 12 luglio?



VENERDÌ 05 LUGLIO 2013 14:19

Si rischia un caso di certificatori energetici esodati a causa della mancanza di indicazione nel decreto di strumenti di raccordo tra i vecchi e i nuovi corsi di formazione



A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 27 giugno del decreto sui requisiti per i certificatori energetici degli edifici (DM 16 aprile 75/2013), che ricordiamo entrerà in vigore il 12 luglio 2013 ([leggi qui](#)), sono stati definiti i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare la certificazione energetica degli edifici.

## COME SI OTTIENE L'ABILITAZIONE PER LA

**CERTIFICAZIONE?** Per ottenere l'abilitazione allo svolgimento dell'attività di certificazione, il tecnico abilitato deve essere: o in possesso di uno specifico titolo universitario; o iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti; oppure abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici

e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Nel caso in cui il tecnico non sia competente nei campi appena citati - o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza -, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.

**SOGGETTI CERTIFICATORI RICONOSCIUTI.** Ma vediamo nello specifico chi può o non può essere riconosciuto come soggetto certificatore. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta Ufficiale sono abilitati a svolgere l'attività di certificazione energetica degli edifici:

**i tecnici abilitati**, che però devono essere in possesso di **almeno uno dei due seguenti requisiti**:

1. titolo di studio superiore o laurea in determinati indirizzi, iscrizione ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e **abilitazione all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi**. Di questa categoria fanno parte coloro che sono in possesso di:
  - laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: architettura (LM-4), Ingegneria chimica (LM-22), Ingegneria civile (LM-23), Ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24), Ingegneria della sicurezza (LM-26), Ingegneria elettrica (LM-28), Ingegneria energetica e nucleare (LM-30), Ingegneria gestionale (LM-31), Ingegneria meccanica (LM-33), Ingegneria per l'ambiente e il territorio (LM-35), Scienza e ingegneria dei materiali (LM-53), Scienze e tecnologie agrarie (LM-69), Scienze e tecnologie forestali ed ambientali (LM-73), di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: Architettura e ingegneria edile (4/S), Ingegneria chimica (27/S), Ingegneria civile (28/S), Ingegneria elettrica (31/S), Ingegneria energetica e nucleare (33/S), Ingegneria gestionale (34/S), Ingegneria meccanica (36/S), Ingegneria per l'ambiente e il territorio (38/S), Scienza e ingegneria dei materiali (61/S), Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali (74/S), Scienze e tecnologie agrarie (77/S), di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004;
  - laurea di 1° livello conseguita nelle seguenti classi: Ingegneria Civile e Ambientale (L7), Ingegneria Industriale (L9), Scienze dell'Architettura (L17), Scienze e Tecniche dell'Edilizia (L23), Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali (L25);
  - diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, in uno dei seguenti indirizzi e articolazioni: indirizzo C1

'meccanica, meccatronica ed energia' articolazione 'energia', indirizzo C3 'elettronica ed elettrotecnica' articolazione 'elettrotecnica';

- diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C9 'costruzioni, ambiente e territorio', ovvero diploma di geometra;

- diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C8 'agraria, agroalimentare e agroindustria' articolazione 'gestione dell'ambiente e del territorio', ovvero diploma di perito agrario o agrotecnico.

2. titolo di studio superiore o laurea in altri indirizzi **e attestato di frequenza**, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici. Di questa categoria fanno parte coloro che sono in possesso di:
- titoli di cui al comma 3, ove non corredati della abilitazione professionale in tutti i campi concernenti la progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi;
  - laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: Fisica (LM-17), Ingegneria aerospaziale e astronautica (LM-20), Ingegneria biomedica (LM-21), Ingegneria dell'automazione (LM-25), Ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27), Ingegneria elettronica (LM-29), Ingegneria informatica (LM-32), Ingegneria navale (LM-34), Matematica (LM-40), Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria (LM-44), Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale (LM-48), Scienze chimiche (LM-54), Scienze della natura (LM- 60), Scienze e tecnologie geologiche (LM-74), Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio (LM-75), Scienze geofisiche (LM-79), di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica con- seguita nelle seguenti classi: Fisica (20/S), Ingegneria aerospaziale e astronautica (25/S), Ingegneria biomedica (26/S), Ingegneria dell'automazione (29/S), Ingegneria delle telecomunicazioni (30/S), Ingegneria elettronica (32/S), Ingegneria informatica (35/S), Ingegneria navale (37/S), Matematica (45/S), Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria (50/S), Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale (54/S), Scienze chimiche (62/S), Scienze della natura (68/S), Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio (82/S), Scienze geofisiche (85/S), Scienze geologiche (86/S), di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del Ministro dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004;
  - laurea di primo livello conseguita nelle seguenti classi: Ingegneria dell'Informazione (L8), Scienze e Tecnologie Fisiche (L30), Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale (L21), Scienze e Tecnologie Chimiche (L27), Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura (L32), Scienze Geologiche (L34), Scienze Matematiche (L35), di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: Ingegneria Civile e Ambientale (7), Ingegneria Industriale (9), Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione (16), Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale (21), Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali (25), Scienze e Tecnologie Chimiche (27), Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura (32), di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000;
  - diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, con indirizzi e articolazioni diversi da quelli indicati al comma 3, lettere c), d) ed e), ovvero diploma di perito industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni, con indirizzi specializzati diversi da quelli indicati al comma 3, lettera c).

**gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico** operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, che esplicano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico;

gli **organismi pubblici e privati qualificati** ad effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento (ACCREDIA) o altro soggetto equivalente in ambito europeo (sempre che esplicino l'attività con tecnici abilitati);

le **società di servizi energetici (ESCO)** che operano conformemente alle disposizioni di recepimento e attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici (sempre che esplicino l'attività con tecnici abilitati).

**CORSI DI FORMAZIONE.** Per quanto riguarda i corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici e i relativi esami sono svolti, a livello nazionale, da università, da organismi ed enti di ricerca, e da consigli, ordini e collegi professionali, autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; a livello regionale, i medesimi corsi sono svolti direttamente da regioni e province autonome, e da altri soggetti di ambito regionale con competenza in materia di certificazione energetica autorizzati dalle predette regioni e province autonome. L'attestato di frequenza con superamento di esame finale è rilasciato dai soggetti erogatori dei corsi e degli esami.

**VALIDITA' DEI CORSI FREQUENTATI.** Il problema sorge per i certificatori che già esercitano l'attività da anni. Ci si domanda se il corso frequentato valga per l'abilitazione, se venga riconosciuto e da chi. Sul numero delle ore minime necessarie, sorgono poche difficoltà; è più difficile invece il confronto tra i moduli formativi che alcune Regioni hanno autonomamente predisposto e quelli previsti dall'allegato al decreto ministeriale.

L'Associazione Certificatori Energetici e l'Istituto Casa Certa hanno raccolto una serie di problematiche sollevate dai loro iscritti. Il dubbio più frequente riguarda come completare l'eventuale numero insufficiente di ore frequentate per il corso sostenuto nel passato con enti riconosciuti e se vi sia la necessità di ripetere l'esame finale. C'è poi un periodo transitorio per "regolarizzare" il corso? Come disciplinare invece i corsi sostenuti con enti non riconosciuti ma in possesso dei requisiti indicati dalla norma? E coloro che non hanno il corso, come potranno certificare dal 12 luglio? I dubbi sono molteplici e ci si attende un chiarimento dal Ministero dello Sviluppo per quelle migliaia di certificatori che hanno investito del tempo per una formazione che dal 12 luglio non sarà più riconosciuta.

#### **CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici**

Durata minima 64 ore

##### **I Modulo**

La legislazione per l'efficienza energetica degli edifici.  
Le procedure di certificazione.  
La normativa tecnica.  
Obblighi e responsabilità del certificatore.

##### **II Modulo**

Il bilancio energetico del sistema edificio impianto.  
Il calcolo della prestazione energetica degli edifici.  
Analisi di sensibilità per le principali variabili che ne influenzano la determinazione.

##### **III Modulo**

Analisi tecnico economica degli investimenti.  
Esercitazioni pratiche con particolare attenzione agli edifici esistenti.

##### **IV Modulo**

Involucro edilizio: le tipologie e le prestazioni energetiche dei componenti; soluzioni progettuali e costruttive per l'ottimizzazione: dei nuovi edifici; del miglioramento degli edifici esistenti.

##### **V Modulo**

Impianti termici: fondamenti e prestazioni energetiche delle tecnologie tradizionali e innovative; soluzioni progettuali e costruttive per l'ottimizzazione: dei nuovi impianti; della ristrutturazione degli impianti esistenti.

##### **VI Modulo**

L'utilizzo e l'integrazione delle fonti rinnovabili.

##### **VII Modulo**

Comfort abitativo.  
La ventilazione naturale e meccanica controllata.  
L'innovazione tecnologica per la gestione dell'edificio e degli impianti.

##### **VIII Modulo**

La diagnosi energetica degli edifici.

Esempi applicativi.

Esercitazioni all'utilizzo degli strumenti informatici posti a riferimento dalla normativa nazionale e predisposti dal CTI.

Share

14

Mi piace

Piace a 14 persone. [Registrati](#) per vedere cosa piace ai tuoi amici.

---

#### Articoli correlati:

22/02/2013 - CNI e CNPI: l'iscrizione all'albo è fondamentale per l'imparzialità del certificatore energetico

15/02/2013 - Certificatori energetici, il Governo vara il regolamento sui requisiti

13/02/2013 - Certificatori energetici, arriva il decreto sui requisiti previsto dal Dlgs 192/2005

---